

STATUTO

**"ASSOCIAZIONE PER LA LOTTA ALL'ICTUS CEREBRALE DI PALERMO
OVEST ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO"**

in breve: "A.L.I.Ce. DI PALERMO OVEST ODV"

ART. 1 - Denominazione e sede

È costituita, conformemente alla Carta Costituzionale, ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 ("Codice del Terzo settore"), del Codice Civile e della normativa in materia, una Associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale, quale Ente del Terzo Settore, avente la seguente denominazione:

**" ASSOCIAZIONE PER LA LOTTA ALL'ICTUS CEREBRALE DI PALERMO
OVEST ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO"**

in breve: "A.L.I.Ce. DI PALERMO OVEST ODV"

Essa è disciplinata dal presente statuto, nel rispetto del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 ("Codice del Terzo settore") in materia di Enti del Terzo Settore.

Viene espressamente previsto che soltanto dopo l'iscrizione del presente Statuto nel "Registro Unico Nazionale del Terzo settore", l'Associazione potrà aggiungere alla denominazione "A.L.I.Ce. di Palermo Ovest" anche l'espressione "Ente del terzo settore" ovvero l'acronimo "E.T.S." e/o "ODV".

L'Associazione dovrà utilizzare obbligatoriamente l'indicazione di "Organizzazione di Volontariato" o l'acronimo "ODV" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico allorché iscritta nell'apposito registro o successivamente nel RUNTS.

L'Associazione ha sede legale nel comune di Palermo, in Viale Lazio, n. 118.

Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune non comporta modifica statutaria, ma la variazione andrà comunque comunicata agli Uffici competenti.

ART. 2 - Statuto

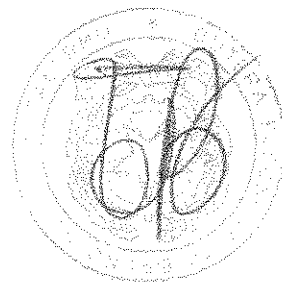
L'organizzazione di volontariato è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 ("Codice del Terzo settore"), e successive modificazioni, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3 - Efficacia dello statuto

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

ART. 4 - Interpretazione dello statuto



Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5 - Finalità e Attività

L'organizzazione non ha scopo di lucro ed esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le attività di interesse generale che l'Associazione si propone di svolgere, prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati, rientrano tra quelle individuate dall'art.5 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n.117 ("Codice del Terzo settore"), e precisamente le attività aventi ad oggetto:

art. 5 lett. b): interventi e prestazioni sanitarie;

art. 5 lett c): prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni.

In particolare, svolge a titolo esemplificativo le seguenti attività:

- Promuovere e organizzare, mediante incontri, dibattiti, iniziative scientifiche, congressi e corsi di formazione sanitaria, un collegamento tra operatori tecnici interessati e pazienti o familiari allo scopo principale di prevenire o di limitare i danni e le sofferenze causate dall'ictus cerebrale;

- Favorire le iniziative culturali che abbiano come finalità la diffusione delle informazioni atte a migliorare la prevenzione, l'assistenza e la cura dell'ictus cerebrale;
Stimolare la ricerca scientifica sulle cause e la cura dell'ictus cerebrale;

- Privilegiare la collaborazione con altre associazioni e gruppi scientifici aventi scopi simili;

- Aderire al progetto federativo delle associazioni regionali che abbiano adottato integralmente il presente articolo nel loro statuto;

- Fondare una rivista per la divulgazione delle informazioni, dei consigli e delle novità terapeutiche in tema di malattie cerebro-vascolari;

- Produzione di articoli scientifici e socio-sanitari, di materiale per la prevenzione dell'ictus quali opuscoli, brochure, flyers e strutturazione di siti web dedicati e pagine specifiche sui Social Network.

A tali fini, l'Organizzazione si propone la relazione con le Istituzioni, nonché la collaborazione con altre Organizzazioni di volontariato regionali, nazionali ed internazionali aventi scopi simili.

Per l'attività di interesse generale prestata

l'organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'organizzazione di volontariato opera nel territorio della Regione Siciliana.

Ai sensi dell'**art.6** del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 ("**Codice del Terzo settore**"), l'Associazione potrà altresì svolgere, secondo i criteri, i limiti e nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e di regolamento, le seguenti attività **secondarie e strumentali** rispetto alla suddetta attività di interesse generale:

- a) Cessione di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale nei limiti stabiliti dalla legge e dallo Statuto;
- b) Affitto locali totali e/o parziali di cespiti patrimoniali;
- c) Iniziative dirette o mediante partecipazione ad iniziative altrui, anche di natura economica nei limiti di legge, sempre che siano finalizzate al perseguimento degli scopi statutari;
- d) Organizzazione eventi e manifestazioni pubbliche per la raccolta fondi.

La loro individuazione è approvata dall'Assemblea degli associati su proposta del Consiglio direttivo. Nel caso l'organizzazione eserciti attività diverse, il Consiglio direttivo dovrà documentarne il carattere secondario o strumentale nei documenti di bilancio.

ART. 6 - Ammissione

Sono associati/soci dell'organizzazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

L'ammissione all'organizzazione è deliberata dall'Organo di amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

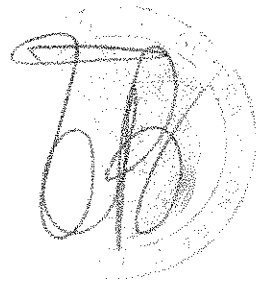
In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante associato può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

Possono essere ammessi con la qualifica di soci benemeriti sia persone fisiche che enti del terzo settore, i quali possono avere solo voto consultivo e non vincolante, né essere tenuti al pagamento della quota associativa.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei. La quota sociale è intrasmissibile e non rivalutabile.

E' ammessa l'ammissione come associati di altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle organizzazioni di volontariato, e comunque

A handwritten signature in dark ink is written over a circular official stamp. The stamp contains some illegible text and a central emblem.

rientri nei limiti di quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 ("Codice del Terzo settore").

ART. 7 - Diritti e doveri degli associati

Gli associati all'organizzazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee,
- prendere visione del rendiconto economico - finanziario,
- consultare i verbali;
- votare in Assemblea purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto.

Gli associati all'organizzazione hanno il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

ART. 8 - Qualità di volontario e rapporti economici

L'organizzazione di volontariato, nello svolgimento della sua attività, si avvale di volontari che svolgono attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. I volontari sono iscritti in un apposito registro e svolgono la loro attività in modo non occasionale. L'ODV deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 ("Codice del Terzo settore").

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione.

ART. 9 - Perdita della qualifica di associato

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato può recedere dall'organizzazione mediante comunicazione scritta all'organo amministrativo.

L'associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'organizzazione. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

È comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.

ART. 10 - Gli organi sociali

Sono organi dell'organizzazione:

- Assemblea degli associati;
- Organo di amministrazione o Consiglio direttivo;
- Presidente e il Vice Presidente;
- Organo di controllo (eventualmente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D.lgs. 117/2017);
- Organo di revisione (eventualmente nominato al verificarsi delle condizioni di cui art. 31 del D.lgs. 117/2017);
- Tesoriere;
- Segretario.

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli dell'Organo di controllo e dell'Organo di Revisione in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, secondo comma, del codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Le cariche sociali sono elettive e non sono cumulabili tra loro, hanno durata di 3 (tre) anni e possono essere riconfermate; le eventuali sostituzioni nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

ART. 11 - L'assemblea degli associati

L'assemblea è composta dagli associati dell'organizzazione ed è l'organo sovrano.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'organizzazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'organizzazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 (dieci) giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail, spedita e divulgata almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per l'assemblea al recapito risultante dal libro degli associati oppure mediante avviso affisso nella sede dell'organizzazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

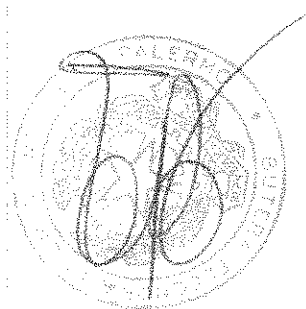
I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'organizzazione, in libera visione a tutti gli associati.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'organizzazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

ART.12 - Compiti dell'Assemblea



Sono competenze inderogabili dell'assemblea:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 13 - Assemblea ordinaria

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un numero massimo di 3 (tre) o 5 (cinque) deleghe (3 (tre) se il numero degli associati è inferiore a 500 (cinquecento), 5 (cinque) se il numero è superiore a 500 (cinquecento)).

È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 14 - Assemblea straordinaria

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'organizzazione con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

ART. 15 - Organo di amministrazione - Consiglio Direttivo

L'organo di amministrazione governa l'organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

L'organo di amministrazione è formato da un numero dispari di tre o cinque membri eletti dall'assemblea tra gli associati, per la durata di anni 3 (tre) e sono rieleggibili. Si applica

l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli 3 (tre) o 5 (cinque) membri esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il presidente dell'organizzazione è il presidente dell'organo di amministrazione ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti dell'organo di amministrazione.

L'organo amministrativo è tenuto a predisporre, approvare il bilancio di esercizio e a quello sociale. È tenuto a rispettare tutti gli adempimenti ad essi legati.

I verbali delle sedute dell'organo amministrativo regolarmente sottoscritti sono conservati agli atti.

ART. 16 - Il Presidente e Vice Presidente

Il presidente rappresenta legalmente l'organizzazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente è eletto dall'assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

Il Presidente può delegare altri membri dell'organo amministrativo per mansioni tecniche e particolari funzioni di rappresentanza.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

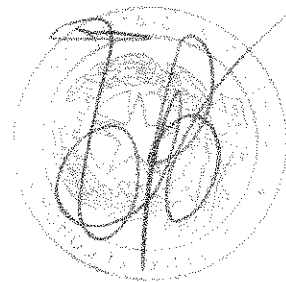
In caso di assenza temporanea, di dimissioni o sopravvenuta impossibilità del Presidente a svolgere le sue funzioni, il vice Presidente ne assume l'incarico, a seconda dei casi, temporaneamente o fino alla successiva Assemblea che ne preveda all'ordine del giorno l'elezione.

ART. 17 - Organo di controllo

È nominato nei casi previsti dall'art. 30 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 ("Codice del Terzo settore"). È formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul



rispetto dei principi di corretta amministrazione;

- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto. Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 18 - Organo di Revisione legale dei conti

È nominato nei casi previsti dall'art. 31 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 ("Codice del Terzo settore"). È formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

ART. 19 - Segretario e Tesoriere

Il Segretario dell'Associazione viene eletto dall'organo amministrativo tra i suoi membri su proposta del Presidente, cura la verbalizzazione delle riunioni del Consiglio direttivo e dell'eventuale Comitato Esecutivo.

I verbali da lui redatti sono all'o.d.g. per l'approvazione ad ogni riunione successiva. Il Segretario coadiuva il Presidente ed il Consiglio Direttivo alla realizzazione delle attività previste.

Il Tesoriere è il responsabile amministrativo dell'Associazione, ed è sottoposto al controllo dell'organo amministrativo.

Il Tesoriere viene nominato dall'Organo amministrativo tra i suoi membri, ha la responsabilità di gestire la cassa sociale costituita dalle quote associative, dalle singole adesioni, da contributi, da donazioni e da ogni altra entrata, e di amministrare il denaro conformemente alle direttive dell'organo amministrativo.

Egli ha, inoltre, il compito di predisporre, anche avvalendosi della consulenza di professionisti esterni, i bilanci preventivi e consuntivi da presentare al Consiglio Direttivo.

ART. 20 - Comitato esecutivo

Il Consiglio Direttivo può nominare al proprio interno un Comitato Esecutivo di cui sono membri di diritto il Presidente, il Vice Presidente ed il Tesoriere.

Il Comitato Esecutivo è presieduto dal Presidente che lo convoca ogni volta che questi lo ritenga opportuno. Per la validità delle sedute è necessario l'intervento della maggioranza dei componenti.

Le riunioni possono avvenire anche in teleconferenza e le deliberazioni avvengono a maggioranza degli intervenuti. In

caso di parità dei voti prevale il voto espresso dal Presidente.

Le delibere ed i verbali delle riunioni del Comitato Esecutivo devono essere resi noti agli altri componenti del Consiglio Direttivo da parte del Presidente entro 30 (trenta) giorni.

Il Comitato attua le delibere del Consiglio Direttivo, elabora proposte da sottoporre al Consiglio stesso, adotta in caso di urgenza tutti i provvedimenti e le iniziative che ritiene necessarie e che dovranno essere sottoposti a ratifica del Consiglio Direttivo nella sua successiva riunione.

Gli avvisi di convocazione del Comitato esecutivo devono essere inviati per iscritto o per via telematica ai componenti almeno 10 (dieci) giorni prima della data di convocazione, unitamente all'ordine del giorno. In caso di urgenza l'avviso di convocazione deve essere trasmesso almeno quarantotto ore prima della riunione.

Il Comitato Esecutivo decade con il decadere del Consiglio Direttivo.

ART. 21 - Comitato Tecnico Scientifico

Ove il Consiglio Direttivo lo ritenesse opportuno può avvalersi di un Comitato Tecnico-Scientifico. Questo è composto da un numero variabile non predefinito di membri che durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili. Il Comitato è formato da cultori delle discipline mediche, psicologiche, giuridiche, economiche, da *opinion-leaders*, da personalità dell'arte, delle scienze sociologiche tecnologiche e di altre qualificate espressioni della società nazionale o internazionale, scelti anche tra coloro che non sono soci dell'Associazione. I componenti del Consiglio Direttivo possono partecipare alle riunioni del Comitato con diritto di parola ma non di voto.

L'organizzazione ed il funzionamento del Comitato Tecnico-Scientifico sono disciplinati dal Regolamento.

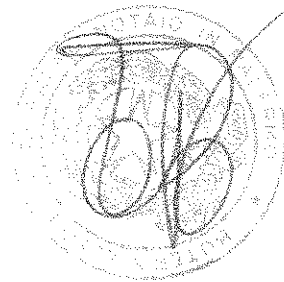
ART. 22 - Risorse economiche

Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

- quote associative e contributi dei soci;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata e/o risorsa economica compatibile con le finalità dell'organizzazione e riconducibili alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 ("Codice del Terzo settore").

ART. 23 - I beni

I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni



registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli aderenti.

ART. 24 - Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

L'organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 ("Codice del Terzo settore") nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 25 - Bilancio

I documenti di bilancio dell'Organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 ("Codice del Terzo settore") e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

ART. 26 - Bilancio sociale

È redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 ("Codice del Terzo settore").

ART. 27 - Convenzioni

Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 ("Codice del Terzo settore") sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'organizzazione.

ART. 28 - Personale retribuito

L'organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dagli artt. 16, 17 e 33 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 ("Codice del Terzo settore").

I rapporti tra l'organizzazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

L'organizzazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura

esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari.

ART. 29 - Responsabilità ed assicurazione degli aderenti

I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 ("Codice del Terzo settore").

ART. 30 - Responsabilità della organizzazione

L'organizzazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

ART. 31 - Assicurazione dell'organizzazione

L'organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.

ART. 32 - Devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 ("Codice del Terzo settore").

L'eventuale devoluzione, però, sarà possibile solo dopo il parere favorevole dell'ufficio del Runts.

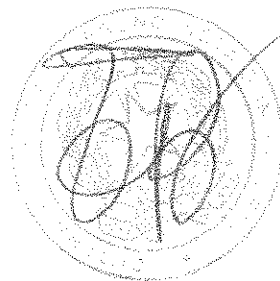
Art. 33 - Libri sociali obbligatori

L'associazione deve tenere:

- il libro degli associati;
 - il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
 - il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
 - il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo e degli eventuali altri organi sociali.
- L'associazione dovrà inoltre adeguarsi, nei casi previsti dalla legge, alle disposizioni di cui agli articoli 13, 14 e 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 ("Codice del Terzo settore").

I primi tre libri, di cui alle lett. a), b) e c), devono essere tenuti dall'organo di amministrazione, mentre l'ultimo è a carico dell'organo di riferimento (organo di controllo o eventuali altri organi sociali se previsti). Inoltre, tutti gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali così come stabilito dall'articolo 15, 3 comma, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 ("Codice del Terzo settore").

ART. 34 - Disposizioni finali



Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

FIRMATO: FABRIZIO TUMMINELLO - MARINA MANNINO - VALERIA
TERRUSO - DANIELE LO COCO - ANTONIO GASPARRO - ALESSANDRA
PIZZUTO - ANNA DE ARENA - ELEONORA BUTERA NOTAIO